

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2019

98/2019/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1057^a riunione del 19 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dal 1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 145/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 145/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 858/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 858/2017/R/GAS);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 904/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 645/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 645/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 667/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2019, 99/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 99/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, prevede che entro la data del 28 febbraio dell'anno $t+1$ siano approvate, in via definitiva, le tariffe di riferimento dell'anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno $t-1$;
- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 29, comma 2, della RTDG, prevede che i costi operativi e i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti fino all'anno 2019 siano riconosciuti a consuntivo, nei limiti di un tetto prefissato e decrescente nel triennio 2017-2019;
- l'articolo 29, comma 3, della RTDG, prevede che, ai fini dei riconoscimenti dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy* debbano presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite con propria determinazione dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling;
- l'articolo 31, comma 2, della RTDG, prevede che, a partire dall'anno 2018, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
- l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;
- l'articolo 56, comma 2, della RTDG, prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
- l'articolo 57, comma 1, della RTDG, prevede che, ai fini dell'aggiornamento dello *stock* di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura effettuate in applicazione delle disposizioni delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione;
- l'articolo 57, comma 2, della RTDG, definisce i criteri per l'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti;
- in relazione alle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 57, commi 1 e 2, della RTDG, sono in corso approfondimenti con le imprese distributrici, in esito ai quali potrebbero prodursi anche esigenze di rettificare i dati trasmessi da alcune imprese.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica, con decorrenza dall'anno tariffe 2018, connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
 - come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 145/2017/R/gas, sono state presentate entro la data del 15 febbraio 2017 istanze di rideterminazione riferite a località servite dalle imprese distributrici 1247-Unareti S.p.a., 22668-2i Rete Gas S.p.a. e 25367- INRETE

Distribuzione energia S.p.a., di cui alla Tabella A della medesima deliberazione;

- come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 858/2017/R/gas, sono state presentate entro la data del 15 settembre 2017 istanze di rideterminazione riferite a località servite dalle imprese distributrici 553-Uniservizi S.p.a., 682-Gigas Rete S.r.l., 696-Enerco Distribuzione S.p.a., 791-Toscana Energia S.p.a., 807- Italgas Reti S.p.a., 992-Novareti S.p.a., 1112-As Retigas S.r.l., 3045-Ireti S.p.a., 20103-Centria S.r.l., 24121-Blu Reti Gas S.r.l. e 25367-INRETE Distribuzione energia S.r.l., di cui alla Tabella B della medesima deliberazione;
- l'impresa distributtrice 22668-2i Rete Gas S.p.a., ha presentato istanze di rideterminazione tariffaria relativa a cespiti di proprietà comunale dei Comuni di Ariccia (prot. Autorità n. 33726 del 16 ottobre 2017) e Linguaglossa (prot. Autorità n. 33743 del 13 ottobre 2017);
- la Direzione Infrastrutture dell'Autorità, a seguito di un primo esame formale della documentazione, ha reso noto alle imprese l'esito delle proprie prime analisi, in particolare:
 - sono state valutate idonee, ai fini dell'accoglimento da parte dell'Autorità, le istanze presentate da:
 - 3045-Ireti S.p.a., con riferimento alla località 4327-Sant'Olcese (prot. Autorità 4158 del 20 febbraio 2019);
 - 992-Novareti S.p.a., con riferimento alla località 7804-Brentino Belluno (prot. Autorità 4162 del 20 febbraio 2019);
 - 20103-Centria S.r.l., con riferimento alla località 4174-Chiusi della Verna (prot. Autorità 4161 del 20 febbraio 2019);
 - 22668-2i Rete Gas S.p.a., con riferimento ai Comuni di Ariccia e Linguaglossa (prot. Autorità 5057 del 27 febbraio 2019);
 - sono state valutate non idonee, ai fini dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Autorità, le istanze presentate da:
 - 682-Gigas Rete S.r.l., con riferimento alle località 753-Belfiore e 1338-Legnago (prot. Autorità 35261 del 12 dicembre 2018);
 - 791-Toscana Energia S.p.a., con riferimento alla località 4464-Pietrasanta (prot. Autorità 35275 del 12 dicembre 2018);
 - 807-Italgas Reti S.p.a., con riferimento ai Comuni di Faenza (RA), San Benedetto del Tronto (AP) e San Martino Alfieri (prot. Autorità 42174 del 29 dicembre 2017);
 - 1247-Unareti S.p.a, con riferimento alla località 3860-Songavazzo, (prot. Autorità 12949 del 17 aprile 2018);
 - 3045-Ireti S.p.a., con riferimento a località relative ai Comuni negli ATEM di Genova I, ad esclusione della località 4327-Sant'Olcese, e Reggio nell'Emilia ad esclusione della località 4327-Sant'Olcese (prot. Autorità 4158 del 20 febbraio 2019);
 - 20103-Centria S.r.l., con riferimento alla località 10053-Pratovecchio Stia (prot. Autorità 4162 del 20 febbraio 2019);

- la Direzione Infrastrutture, con lettera del 27 febbraio 2019 (prot. Autorità 5057) ha comunicato all'impresa distributrice 22668-2i Rete Gas S.p.a., di non valutare idonea, ai fini dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Autorità, l'istanza di rettifica dei valori dei contributi dichiarati presentata il 4 settembre 2017 (prot. Autorità 30940 del 22 settembre 2017);
- con la deliberazione 99/2019/R/gas, l'Autorità ha approvato l'istanza di rideterminazione tariffaria presentata dall'impresa distributrice 436-SEAB SPA, con riferimento alla località 5838-Bolzano;
- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza successiva all'anno tariffe 2018:
 - entro la data del 15 febbraio 2019 sono state presentate istanze di rideterminazione tariffaria riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

ID ARERA	DISTRIBUTORE
299	A.S.GA AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL
491	SERVIZI A RETE SRL
654	COGESER SPA
807	ITALGAS RETI SPA
926	ACEGASAPSAMGA SPA
25420	AP RETI GAS SPA

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2018, con decorrenza dall'anno tariffe 2018, nella parte di motivazione della deliberazione 645/2018/R/GAS è indicato che:
 - le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2015, per le imprese distributrici elencate nella Tabella D della medesima deliberazione, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
 - la richiesta di rettifica e integrazione di dati fisici presentata dalla società 20101-BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. per l'anno 2016, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
 - le istanze di determinazione tariffaria d'ufficio presentate rispettivamente dall'impresa distributrice 389-GEI S.p.a., con riferimento alla località 10316-Valeggio sul Mincio, e dall'impresa distributrice 4035-Acqui Terme S.r.l., con riferimento alla località 314-Acqui Terme, siano processate in

tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;

- le istanze di rettifica relative al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, presentate rispettivamente dalle imprese distributrici 377-Gesam Reti S.p.a., con riferimento all'anno 2009, e dall'impresa distributtrice 1317-Compagnia Generale Metanodotti S.r.l., con riferimento all'anno 2016, siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2018 ed entro la data del 15 febbraio 2019:
 - sono state presentate ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2017 e 2018, con riferimento a dati patrimoniali relativi agli anni 2016 e 2017, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

ID ARERA	DISTRIBUTORE
112	AP RETI GAS VICENZA SPA
389	GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA
798	AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
807	ITALGAS RETI SPA
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA
860	LD RETI SRL
1132	SÜDTIROLGAS SPA
2908	SVILUPPO ENERGIA SPA
2982	ACSM-AGAM RETI-GAS-ACQUA SPA
15081	GRECANICA GAS SRL
28058	LARIO RETI GAS SRL UNIPERSONALE

- è stata presentata istanza di rettifica di dati fisici dall'impresa distributtrice 518-Comune di Sona, con riferimento all'anno dati 2017;
- è stata presentata istanza di determinazione tariffaria d'ufficio dall'impresa distributtrice 798-Aemme Linea Distribuzione S.r.l.;
- è stata presentata istanza di rettifica relativa al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, dall'impresa distributtrice 1188-ATAC Civitanova S.p.a., con riferimento alla raccolta dati dell'anno 2017;
- l'impresa distributtrice 1244-ISERA SRL, in data 19 febbraio 2019, in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione, ha presentato un'istanza di rettifica relativa al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG,

dall'impresa distributrice 1244-ISERA SRL, con riferimento alla raccolta dati dell'anno 2017.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG;
- procedere ad applicare le disposizioni dell'articolo 29, comma 2, della RTDG, in sede di valutazione delle istanze *buy*;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2018:
 - accettare le istanze presentate dalle seguenti imprese distributrici:
 - 3045-Ireti S.p.a., con riferimento alla località 4327-Sant'Olcese (prot. Autorità 4158 del 20 febbraio 2019);
 - 992-Novareti S.p.a., con riferimento alla località 7804-Brentino Belluno (prot. Autorità 4162 del 20 febbraio 2019);
 - 20103-Centria S.r.l., con riferimento alla località 4174-Chiusi della Verna (prot. Autorità 4161 del 20 febbraio 2019);
 - 22668-2i Rete Gas S.p.a., con riferimento ai Comuni di Ariccia e Linguaglossa (prot. Autorità 5057 del 27 febbraio 2019);
 - non accettare le istanze presentate dalle seguenti imprese distributrici in quanto non compatibili con il vigente quadro regolatorio, come argomentato in sede di risultanza istruttoria:
 - 682-Gigas Rete S.r.l., con riferimento alle località 753-Belfiore e 1338-Legnago (prot. Autorità 35261 del 12 dicembre 2018);
 - 791-Toscana Energia S.p.a., con riferimento alla località 4464-Pietrasanta (prot. Autorità 35275 del 12 dicembre 2018);
 - 807-Italgas Reti S.p.a., con riferimento ai Comuni di Faenza (RA), San Benedetto del Tronto (AP) e San Martino Alfieri (prot. Autorità 42174 del 29 dicembre 2017);
 - 1247-Unareti S.p.a., con riferimento alla località 3860-Songavazzo, (prot. Autorità 12949 del 17 aprile 2018);
 - 3045-Ireti S.p.a., con riferimento a località relative ai Comuni negli ATEM di Genova I, ad esclusione della località 4327-Sant'Olcese, e Reggio nell'Emilia ad esclusione della località 4327-Sant'Olcese (prot. Autorità 4158 del 20 febbraio 2019);
 - 20103-Centria S.r.l., con riferimento alla località 10053-Pratovecchio Stia (prot. Autorità 4162 del 20 febbraio 2019);
 - 22668-2i Rete Gas S.p.a., con riferimento alla richiesta di rettifica dei valori dei contributi precedentemente dichiarati (prot. Autorità n. 30940 del 22 settembre 2017);
 - accettare, in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2018, come sopra richiamate:

- le istanze di determinazione tariffaria d'ufficio presentate dall'impresa distributrice 389-GEI S.p.a., con riferimento alla località 10316-Valeggio sul Mincio, e dall'impresa distributrice 4035-Acqui Terme S.r.l., con riferimento alla località 314-Acqui Terme;
 - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla Tabella D della deliberazione 645/2018/R/gas;
 - le rettifiche di dati fisici richieste dall'impresa distributrice 20101-BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. per l'anno 2016;
 - le istanze di rettifica relative al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, presentate dalle imprese distributrici 377-Gesam Reti S.p.a. per l'anno 2009 e dall'impresa distributrice 1317-Compagnia Generale Metanodotti S.r.l., per l'anno 2016;
- accettare, in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2018 e fino al 15 febbraio 2019:
- le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla Tabella B della presente deliberazione;
 - l'istanza di determinazione tariffaria d'ufficio presentata dall'impresa distributrice 798-Aemme Linea Distribuzione S.r.l.;
 - l'istanza di rettifica di dati fisici presentata dal Comune di Sona;
 - l'istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, presentata dall'impresa distributrice 1188-ATAC Civitanova S.p.a.;
 - l'istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, presentata dall'impresa distributrice 1244- ISERA SRL, in quanto pervenuta in tempo utile per le determinazioni oggetto della presente deliberazione;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, presentate entro la data del 15 febbraio 2019:
 - prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria, di cui alla TABELLA A del presente provvedimento, siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019, entro il termine del 28 febbraio 2020, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, e che le decorrenze siano fissate in

coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2018

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 1a allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini